

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DINARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1969

Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Ferdinando di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, con la denominazione di San Ferdinando

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto, le modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni sono state fin qui disciplinate dagli articoli 33 e 34 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto riguarda, in particolare, le richieste, avanzate da borgate o frazioni, di distacco dai comuni di appartenenza o di costituzione in comuni autonomi, i citati articoli dispongono che alle relative modifiche territoriali può farsi luogo quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle stesse borgate o frazioni e che sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali in esse applicati.

Ora, la previsione della norma ordinaria, che restringe alla sola categoria dei cittadini contribuenti il diritto d'iniziativa del procedimento di variazioni territoriali comunali, risulta evidentemente in contrasto con il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali, affermato dall'articolo 3 della Costituzione. In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale la quale, con propria sentenza del 13 marzo

1969, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 33 e 34 del suddetto testo unico, nelle parti che limitano l'iniziativa del procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali ai soli cittadini che rappresentino la « maggioranza numerica dei contribuenti » delle borgate o frazioni interessate, anzichè attribuirla alla « maggioranza dei cittadini elettori », che sono poi quelli maggiorenni.

La predetta sentenza della Corte costituzionale ha avuto come conseguenza l'immediata sospensione dei procedimenti di modificazioni comunali in corso. Tra di essi, quello relativo alla richiesta di costituzione in comune autonomo della frazione di San Ferdinando di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Tale procedimento, in atto già da alcuni anni, è stato interrotto proprio nella fase conclusiva, quando si era solo in attesa della richiesta, da parte del Ministero degli interni, del prescritto parere del Consiglio di Stato. Da qui l'iniziativa del presente disegno di legge che tende a superare da una parte la *vacatio legis* conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme del testo unico del 1934 sopra richiamate e, dall'al-

tra, lo stato di grave disagio morale nel quale è venuta a trovarsi la popolazione interessata, a causa della mutata situazione legislativa.

Vi è però un altro motivo di fondo, anche esso di carattere costituzionale, che sta alla base del presente disegno di legge, e che sollecita una rapida presa in esame della situazione della frazione di San Ferdinando se si vuole veramente evitare un palese atto di grave ingiustizia ai danni di quella laboriosa e numerosa comunità. Gli articoli 117 e 133 della Costituzione, infatti, dispongono che alle modifiche delle circoscrizioni dei comuni devono provvedere le regioni con propria legge. Di fronte quindi alla dichiarata illegittimità costituzionale delle ripetute norme del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e nelle more dell'attuazione dell'ordinamento regionale, alle modifiche delle circoscrizioni territoriali non può provvedersi che mediante legge formale e non più in via amministrativa; con la doverosa avvertenza che il rinvio del provvedimento legislativo a dopo l'attuazione delle regioni a statuto ordinario verrebbe a pregiudicare seriamente, almeno per alcuni anni, le giuste e legittime aspettative della popolazione di S. Ferdinando.

Premesso quanto sopra, si forniscono agli onorevoli senatori i seguenti elementi di fatto che, ad avviso del proponente, militano a favore delle aspirazioni della comunità interessata.

La frazione di S. Ferdinando dista sei chilometri dal suo attuale capoluogo (Rosarno) ed ha una popolazione di oltre 5.000 abitanti: superiore, cioè, alla popolazione media di oltre la metà dei comuni italiani. Trattasi di un vasto agglomerato che sorge sul golfo di Gioia Tauro, in pittoresca posizione, e che gode di una sua propria individualità turistica, topografica ed economica.

L'attività turistica, in particolare, sviluppatasi con accelerato incremento negli ultimi anni, è diventata rilevante. Gli investimenti, effettuati esclusivamente da cittadini della frazione di S. Ferdinando, alla cui attività si deve anche il sorgere di iniziative di carattere soggiornistico, hanno dotato quel centro di moderni e attrezzati lidi bal-

neari che costituiscono da soli motivo di notevole richiamo per le popolazioni dei numerosi comuni interni della Piana.

Uliveti, vigneti e soprattutto agrumeti, coltivati con tecnica moderna avanzata, fanno corona all'abitato, assicurando la necessaria tranquillità ed autosufficienza economica.

La frazione è già largamente dotata di servizi: scuola media, ufficio postale, banca, telefono, cinema, negozi, bar, eccetera, nonché di una sezione del Consorzio agrario provinciale.

In stato di assoluto abbandono, invece, le opere pubbliche e le strade del centro abitato che risultano del tutto prive di manutenzione. Il comune capoluogo, infatti, malgrado la buona volontà sempre dimostrata dai suoi amministratori, non riesce più a far fronte alle crescenti necessità civiche di una frazione così distante e che ha avuto nel giro di pochi decenni uno sviluppo globale assai rilevante, tale in ogni caso da poterle fare affrontare e risolvere i propri problemi con le sole risorse locali. È fin troppo nota, peraltro, la grave situazione finanziaria dei comuni e degli enti locali. Il comune capoluogo di Rosarno, in particolare, la cui popolazione supera da sola le 13.000 anime, ha problemi di amministrazione, di organizzazione e di finanziamento propri, assai vasti e complessi; e malgrado sia tra i più grossi centri di commercio agrumario della provincia e conti numerose piccole industrie che assicurano alla sua popolazione un tenore di vita generalmente dignitoso, non è però in condizioni di sostenere più oltre, adeguatamente, il peso dell'amministrazione della lontana frazione. Di ciò consapevole, il Consiglio comunale ha dato da tempo il proprio parere favorevole alla costituzione del nuovo comune.

Sottopongo pertanto l'allegato disegno di legge alla benevola attenzione degli onorevoli senatori, certo che la loro sensibilità non deluderà l'attesa degli abitanti della popolosa frazione di S. Ferdinando, i quali invocano comprensione per una reale esigenza troppo a lungo trascurata e che ora finalmente, con l'accoglimento di un provvedimento di giustizia, potrebbe essere soddisfatta.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La frazione di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, è distaccata dal comune di Rosarno ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di San Ferdinando.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di San Ferdinando e di Rosarno verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di San Ferdinando e di Rosarno, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Rosarno.